

## **MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO**

Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale

MODULO DEL 14/03/2018:



**Misure semplificate e rafforzate di adeguata  
verifica del cliente**

Dott. Annalisa De Vivo

Dottore commercialista e Revisore legale dei conti

# Le condizioni di applicabilità dell'adeguata verifica semplificata

## Il presupposto del “basso rischio”

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i professionisti possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo della “**estensione**” e della “**frequenza**” degli adempimenti prescritti.

Ciò significa che, *verosimilmente*, anche in caso di adeguata verifica semplificata il professionista sarà comunque tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 18.

**Norma di riferimento:  
art. 23  
D.Lgs. 231/07**

**SEMPLIFICAZIONE NON SIGNIFICA IN ALCUN CASO ESENZIONE**

## Gli indicatori di “basso rischio” relativi alla clientela

Fermo l'obbligo di commisurare l'estensione dell'adeguata verifica al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto dei seguenti indici di basso rischio:

### indici di rischio relativi a tipologie di clienti

- società quotate
- pubbliche amministrazioni
- clienti residenti in aree geografiche a basso rischio (Stati membri, Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio/FdT, Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose, o che prevedano e applichino presidi di prevenzione del riciclaggio/fdt coerenti con le raccomandazioni del GAFI)

## Gli indicatori di “basso rischio” relativi ad aree geografiche


### Indici di rischio relativi alle seguenti aree geografiche:

- Stati membri
- Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose
- Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI

## Gli altri indicatori di “basso rischio”

Il rischio basso è individuato anche in relazione a talune tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione di natura per lo più assicurativa e previdenziale

*(di scarso interesse per i professionisti destinatari della normativa)*



Gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2:


- possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco
- stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio

# Le modalità di svolgimento dell'adeguata verifica semplificata


## Obblighi del professionista

Il professionista deve:

- effettuare l'analisi del rischio
- individuare il titolare effettivo
- acquisire i dati e valutare lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale
- svolgere il controllo costante



In generale la semplificazione riguarda esclusivamente il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti per le verifiche ordinarie



**TITOLARE EFFETTIVO**

Salvo quanto previsto dalle regole tecniche – e fermo restando il vaglio positivo del CFS – il titolare effettivo deve essere individuato anche in caso di adeguata verifica semplificata




## Obblighi del professionista

- Con riferimento all'estensione, la semplificazione potrebbe tradursi nella possibilità di raccogliere le informazioni esclusivamente a mezzo dichiarazione all'uopo rilasciata dal cliente
- Con riferimento alla frequenza la semplificazione potrebbe riguardare una riduzione dell'intervallo di tempo previsto per il controllo costante nelle ipotesi di basso rischio

### CONSERVAZIONE

Il professionista conserva nel fascicolo del cliente le informazioni raccolte e gli esiti delle verifiche effettuate per stabilire se un cliente rientri tra quelli cui si applicano le procedure semplificate di adeguata verifica



### CONTROLLI

Il professionista verifica il permanere dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata, con modalità e frequenza stabilite secondo l'approccio basato sul rischio

## Alcune ipotesi di possibile semplificazione

Nei confronti di **alcuni soggetti connotati da un basso rischio riciclaggio/fdt** l'adeguata verifica potrebbe essere effettuata esclusivamente attraverso:

- l'identificazione del rappresentante del soggetto
- la verifica del potere di rappresentanza in forza del quale esso opera

- Banche e Poste italiane S.p.A.
- Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento
- SIM, SGR, SICAV, imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, co. 1, del CAP
- Agenti di cambio
- Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi
- Intermediari finanziari ex art. 106 TUB e Società fiduciarie ex art. 199, co. 2, d.lgs. 58/1998
- Succursali in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
- Cassa depositi e prestiti S.p.A.
- Soggetti disciplinati dagli artt. 111 e 112 del TUB
- Enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla direttiva, ovvero situati in uno Stato extracomunitario, di cui all'art. 23, co. 2, lett. c), n. 2), 3) e 4)
- Società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva
- Pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea

# Le condizioni di applicabilità dell'adeguata verifica rafforzata

## Il presupposto del “rischio alto”

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo i professionisti applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Anche in questo caso la norma individua una serie di fattori che possono delineare - anche se in modo non esaustivo - un rischio più elevato, con riferimento a determinate tipologie di clientela, di prodotti/servizi e di aree geografiche.

**Norme di riferimento:  
artt. 24-25  
D.Lgs. 231/07**

**LA VALUTAZIONE DEL “RISCHIO ALTO” È RIMESSA AL PROFESSIONISTA**

## Gli indicatori di “alto rischio” relativi alla clientela

Con riferimento ai clienti sono individuati i seguenti fattori di rischio:

- rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale
- clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio
- strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale
- società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari
- tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante
- assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta

## Gli indicatori di “alto rischio” relativi ad aree geografiche

Con riferimento alle aree geografiche sono individuati i seguenti fattori di rischio:

- Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI
- Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose
- Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali
- Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche

## Gli indicatori di “alto rischio” relativi a prodotti, servizi, ecc.

Con riferimento ai prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, sono individuati i seguenti fattori di rischio:

- servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare
- prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato
- rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento
- pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività
- prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti

## Gli altri indicatori di “alto rischio”

Gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono:

- emanare regole tecniche per individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione
- stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ulteriori rispetto a quelle previste nell'art. 25

### **Casi in cui è obbligatoria l'adozione di misure di adeguata verifica rafforzata:**

- a. clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea
- b. rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo
- c. rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte




# Le modalità di svolgimento dell'adeguata verifica rafforzata


## Obblighi del professionista

Il professionista deve:

- acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, sugli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto
- intensificare la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante
- definire adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente è persona politicamente esposta e nel caso porre in essere procedure aggiuntive



La nuova definizione di PPE, (art. 1 co. 2 lett. ad) D.Lgs. 231/07) ricomprende una platea di soggetti ben più numerosa



**PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE**

*Le persone fisiche - **anche italiane** - che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami*

## Le Persone Politicamente Esposte - PPE

Le persone fisiche che occupano o hanno occupato le seguenti cariche pubbliche:

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Sindaco di capoluogo di provincia nonché cariche analoghe in Stati esteri
- deputato, senatore, consigliere regionale ovvero cariche analoghe in Stati esteri
- membro degli organi direttivi di partiti politici
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte di Conti, consigliere di Stato ovvero cariche equivalenti in Stati esteri
- membro degli organi direttivi delle banche centrali
- ambasciatore, incaricato di affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche equivalenti in Stati esteri

## Le Persone Politicamente Esposte - PPE

- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali

## Altri soggetti legati alle PPE

### **Familiari di PPE:**

I genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

### **Soggetti con i quali le PPE intrattengono notoriamente stretti legami:**

- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta

## Professionista e PPE

**In caso di elevato rischio di riciclaggio/fdt:**

- adotta misure di adeguata verifica rafforzata anche nei confronti di clienti che, originariamente individuati come PPE, abbiano cessato di rivestire cariche pubbliche da più di un anno

**Ulteriori misure con clienti PPE:**

- ottiene l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire la prestazione professionale
- applica misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione
- assicura un controllo costante e rafforzato della prestazione professionale

## Obblighi del professionista




**STRUMENTI**

- riscontro da fonti aperte/social
- esistenza di titolari effettivi, uso di identità false o di società di comodo/fittizie, interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), clienti occasionali
- verifica dei documenti forniti, richiesta di certificazioni di conferma da enti creditizi/finanziari
- presenza del cliente nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di fdt o destinatari di misure di congelamento
- sottoposizione del cliente ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o fdt

## Criticità

**Difficoltà  
nell'individuazione  
delle PPE**

Salvi pochi casi di chiara notorietà, **non esistono elenchi pubblici** da consultare al fine di classificare un cliente quale PPE, né appare particolarmente agevole l'individuazione della PPE per relazione (familiare, convivente o soggetto che intrattiene rapporti d'affari o altri legami con la PPE)



### **Possibile soluzione:**

Ottenimento da parte del cliente della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22, che dispone: *“I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica”*



**MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO**

Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale

Grazie per la partecipazione